

Elezione domicilio e notifiche

Agli avvocati non iscritti nell'Ordine del luogo dell'Ufficio il domicilio non si intende eletto in cancelleria ma nel loro studio se (come devono) viene indicata nell'atto iniziale una email certificata. Cass. S.U. 10143/12

L'art. 82 r.d. 22 gennaio 1934 n. 37 — secondo cui gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, intendendosi, in caso di mancato adempimento di detto onere, lo stesso eletto presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria adita — trova applicazione in ogni caso di esercizio dell'attività forense fuori del circondario di assegnazione dell'avvocato, come derivante dall'iscrizione al relativo ordine professionale, e, quindi, anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi alla corte d'appello e l'avvocato risulti essere iscritto all'ordine di un tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della Corte d'appello, ancorché appartenente allo stesso distretto di quest'ultima. Tuttavia, a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli art. 125 e 366 c.p.c., apportate dall'art. 25 l. 12 novembre 2011 n. 183, esigenze di coerenza sistematica e d'interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, nel mutato contesto normativo, la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 c.p.c. per gli atti di parte e dall'art. 366 c.p.c. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine. Cassazione civile, sez. un., 20/06/2012, n. 10143

In base all'articolo 22 L. 689/81 (ora 6 e 7 D. L.vo 150/2011) non vengono fatte notifiche (bensì depositi in cancelleria) ai cittadini non residente nel Comune dell'Ufficio a meno che nel ricorso ci sia l'indicazione di un fax o di una email (certificata) Corte Cost. 365/10

È illegittimo, in relazione agli art. 3, 24 e 113 cost., l'art. 22 commi 4 e 5 l. 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non prevede, a richiesta dell'opponente, che abbia dichiarato la residenza o eletto domicilio in un Comune diverso da quello dove ha sede il giudice adito, modi di notificazione ammessi a questo fine dalle norme statali vigenti, alternativi al deposito presso la cancelleria (email o fax) Corte Costituzionale, 22/12/2010, n. 365